



COMUNE DI REZZATO



REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE URBANO

Approvato con D.C.C. n° 41 del 18.06.2008

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Uso e fruizione degli spazi

Il Comune di Rezzato, nell'ambito della propria autonomia ed in equilibrio con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale all'interno del proprio territorio.

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Rezzato, quali

- A. parchi e giardini comunali;
- B. parchi e giardini storici;
- C. strade alberate, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- D. spazi verdi a corredo di servizi pubblici, (quali ad es. scuole, asili etc);
- E. aree boschive comunali;
- F. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

e tutto quanto di uso pubblico.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici l'Amministrazione Comunale, dove ne sussistano le condizioni, persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro attribuita per tutti i cittadini.

Art. 2

Altri regolamenti

L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per i singoli parchi e per le singole aree verdi.

Nelle aree boschive, in mancanza di regolamentazione locale, si intende vigente la normativa sovra comunale.

Art. 3

Parco delle colline

Per quanto riguarda le aree perimetrate all'interno del PLIS - Parco delle Colline - si demanda ad apposito regolamento.

E' fatto divieto assoluto nelle aree pubbliche a destinazione boschiva all'interno del perimetro del Parco delle Colline, alla circolazione di mezzi a motore al di fuori delle strade comunali adibite al pubblico transito.

E' ammessa la circolazione su sentieri e sulle strade di collegamento, dei mezzi d'opera pubblici o privati, preposti alla manutenzione dei terreni ivi ubicati



TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Disciplina degli spazi a verde

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentari, dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo, dalle ordinanze sindacali e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 6.

Art. 5

Finalità

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione ambientale, sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 6

Gestione

La gestione manutentiva degli spazi di cui all'art. 1) ed il controllo dell'uso degli stessi è affidato all'Ufficio tecnico Comunale ed alla Polizia Locale secondo le mansioni di competenza, mentre la manutenzione del verde a corredo di strutture appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti dall'ufficio tecnico competente.

Per gli spazi in concessione il responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa.

Art. 7

Competenze

L'ufficio tecnico comunale competente, assicura la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi.

Lo stesso cura il corretto funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

Art. 8

Toponomastica

E' compito della Giunta comunale l'identificazione della toponomastica dei parchi comunali.

Art. 9

Accesso ai parchi e aree verdi

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi disciplinati dal presente Regolamento è dato



libero accesso nell'arco della giornata, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. I parchi ed i giardini **recintati** sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Nei parchi e nelle aree verdi, i fruitori sono tenuti all'osservanza delle comuni norme di disciplina comportamentale.

Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 10

Divieti di circolazione

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- mezzi di soccorso;
- mezzi delle forze dell'ordine e di polizia locale;
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte specifiche autorizzazioni;

Art. 11

Uso di velocipedi

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Art. 12

Manifestazioni

Sono consentite esclusivamente le manifestazioni preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Comunale con specifico provvedimento da richiedersi 30 gg prima della manifestazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino e pulizia dello spazio occupato.

Art. 13

Abbandono di rifiuti - vilipendio

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti nonché elementi di arredo urbano, presenti negli spazi verdi, come pure fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare il manto erboso e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

E' inoltre vietato parcheggiare le biciclette all'interno di zone piantumate o che rechino danno alle culture.

Qualsiasi mezzo rinvenuto su area verde, del quale sia evidente lo stato di abbandono o



l'assimilazione a rifiuto, verrà asportato dall'ufficio competente e avviato a rottamazione.

Art. 14

Rumore

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni di intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.



SPAZI A VERDE

Art. 15

Attività consentite

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 16

Divieti

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia; (*)
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici, ad esclusione di cartelli predisposti dall'Amministrazione Comunale
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo; (**)
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso della Amministrazione Comunale.
- sostare per pic-nic salvo nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con apposita segnaletica in loco;
- infastidire o turbare la tranquillità e la quiete delle persone presenti con apparecchiature radio o stereo, autoradio, clacson e motori accesi di automobili e moto;
- intralciare o ostruire gli accessi e i viali degli spazi a verde.
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Nelle aree verdi ed in particolare nelle aree boschive assegnate in convenzione a gruppi e associazioni oppure autorizzate ai sensi della L.R. 16/2008 sono consentite le attività previste dalla suddetta normativa regionale.

NOTE

(*) Si rinvia alla normativa speciale statale e regionale.

(**) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare al D. Lgs. 152/2006 es.m.i. .

Art. 17

Raccolta di esemplari

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.



Art. 18

Interventi di manutenzione

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso in loco.

ART 19

Segnaletica di sicurezza

In tutte le aree verdi, in particolar modo nelle zone destinate a parco con presenza di persone, durante le operazioni di taglio, manutenzione ordinaria e straordinaria, è fatto obbligo alle ditte operanti di collocare idonea segnaletica di sicurezza a tutela dei fruitori della zona interessata dalle opere stesse.



ACQUE

Art. 20

Trattamento delle acque

Nelle acque di fontane e quelle ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:

- l'ostruzione e la deviazione delle acque; (*)
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo,
- l'introduzione di specie di animali acquatici se non preventivamente autorizzate.

NOTE

(*) Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



DISPOSIZIONI SPECIALI D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE

Art. 21

Disposizioni speciali d'uso

Le forme d'uso degli spazi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli VI, VII, VIII, IX e X, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.



COLTURE

Art. 22

E' vietato l'accesso negli spazi verdi destinati a colture e a verde ornamentale.



GIOCO

Art. 23

Gioco di minori

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate dai bambini con età non superiore a quella indicata sulle stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è esclusivamente posto sotto la sorveglianza e responsabilità dei genitori o delle persone che li hanno in custodia.

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità derivante dall'uso improprio delle attrezzature e degli spazi di gioco.

Art. 24

Gioco per adulti

Il gioco dei frequentatori adulti può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati a tale scopo.

A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Nei parchi o aree verdi dove non insistono spazi riservati al gioco per gli adulti, le attività ludiche devono svolgersi nel pieno rispetto di terzi.

A tutela dei minori, dette attività devono essere interrotte per garantire la fruizione degli spazi ai bambini.



ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 25

Attività sportive di gruppo

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile dello spazio verde reperire ed autorizzare occasionalmente, ove possibile, lo spazio per attività sportive di gruppo.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili nel pieno rispetto di terzi.



SPAZI PER I CANI

Art. 26

Accesso ai cani

Le aree destinate all'attività motoria dei cani sono determinate con apposita deliberazione e indicate in loco da appositi segnali

E' vietato nelle aree verdi condurre i cani o altri animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali; il personale preposto ai controlli può, qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento.

Ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, i cani devono comunque essere, muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura e, con riferimento agli animali di grossa taglia, questi ultimi devono essere tenuti a mano con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 70.

All'interno delle aree giochi destinate ai bambini i cani non sono ammessi.

Ai proprietari dei cani o alle persone che li hanno in custodia è fatto divieto di abbandonare, sugli spazi di cui all'art. 1 del presente Regolamento le deiezioni dei suddetti animali.

Gli stessi soggetti sono quindi tenuti ad asportare gli escrementi degli animali loro affidati in conformità all'ordinanza sindacale n. 44 del 22.09.2005.

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

E' altresì vietato abbandonare e/o lasciare incustoditi cani o altri animali nel parco.

Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai proprietari ed ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, o rispetto ai quali gli stessi animali espletano un servizio indispensabile di accompagnamento.



IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 27

Divieti di installazione

Nel centro abitato ed in particolare nelle aree destinate a:

- parchi e giardini comunali;
- parchi e giardini storici;
- strade alberate, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- aree boschive
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione nel Piano Regolatore Generale a verde o a servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale

è vietata l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura (fatti salvi quelli già autorizzati e quelli la cui richiesta è pervenuta all'ufficio competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. E' esclusa la segnaletica stradale prevista dal Codice della strada e le insegne facenti riferimento a luoghi, manifestazioni o altro di carattere pubblico.

Sono ammesse indicazioni direzionali segnalanti attività produttive o terziarie, previo rilascio della relativa autorizzazione a cura dell'ufficio comunale competente.

Nelle aree del centro abitato o nelle aree esterne al centro abitato dove è possibile l'apposizione delle insegne pubblicitarie, è obbligatorio il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.



ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE

Art. 28

Attività di commercio

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante all'aperto subordinate a specifica autorizzazione rilasciata dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione ed all'ordine pubblico e devono svolgersi negli spazi assegnati.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.



CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 29

Volontariato

L'Amministrazione Comunale attribuisce grande rilevanza sociale all'apporto delle Associazioni e Gruppi locali che promuovono iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio, riconosce la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione, la manutenzione e l'eventuale sorveglianza degli spazi verdi di cui all'art. 1.

Art. 30

Convenzioni per attività di volontariato

Le forme di collaborazione inerenti al lavoro volontario devono essere concordate e attuate secondo le disposizioni del Responsabile dell'Ufficio tecnico.



DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 31

Compiti di Vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale di Rezzato, alle forze dell'ordine e in caso di eventuali convenzioni, alle associazioni o enti convenzionati.

Art. 32

Sanzioni

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, le violazioni alle norme dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, oltre alle spese sostenute dall'amministrazione comunale per i ripristini.



❖	TITOLO I - Ambito di applicazione.	pag. 2
	Art. 1 Uso e fruizione degli spazi	
	Art. 2 Altri regolamenti	
	Art. 3 P.L.I.S. "Parco delle Colline"	
❖	TITOLO II - Disposizioni Generali.	pag. 3
	Art. 4 Disciplina degli spazi a verde	
	Art. 5 Finalità	
	Art. 6 Gestione	
	Art. 7 Competenze	
	Art. 8 Accesso ai parchi e aree verdi	
	Art. 9 Accesso ai parchi e aree verdi	
	Art. 10 Divieti di circolazione	
	Art. 11 Uso di velocipedi	
	Art. 12 Manifestazioni sportive	
	Art. 13 Abbandono di rifiuti – vilipendio	
	Art. 14 Rumore	
❖	TITOLO III - Spazi a verde.	pag. 6
	Art. 15 Attività consentite	
	Art. 16 Divieti	
	Art. 17 Raccolta di esemplari	
	Art. 18 Interventi di manutenzione	
	Art. 19 Segnaletica di sicurezza	
❖	TITOLO IV - Acque.	pag. 8
	Art. 20 Trattamento delle acque	
❖	TITOLO V - Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde.	pag. 9
	Art. 21 Disposizioni speciali d'uso	
❖	TITOLO VI - Colture.	pag. 10
	Art. 22 Divieto accesso	
❖	TITOLO VII - Gioco.	pag. 11
	Art. 23 Gioco di minori	
	Art. 24 Gioco per adulti	
❖	TITOLO VIII - Attività sportiva.	pag. 12
	Art. 25 Attività sportive di gruppo	
❖	TITOLO IX - Spazi per cani.	pag. 13
	Art. 26 accesso ai cani	
❖	TITOLO X - Impianti pubblicitari.	pag. 14
	Art. 27 Divieti di installazione	
❖	TITOLO XI - Attività ambulanti e di animazione.	pag. 15
	Art. 28 attività di commercio	
❖	TITOLO XII - Contributi volontari.	pag. 16
	Art. 29 Volontariato	
	Art. 30 Convenzioni per attività di volontariato	
❖	TITOLO XIII - Disposizioni varie e finali.	pag. 17
	Art. 31 Compiti di vigilanza	
	Art. 32 Sanzioni	

